

## LPU – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Le ipotesi di applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) nel processo penale

#### **A. LPU COME SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA**

##### **A/4. Conversione della pena pecuniaria inflitta al condannato per insolubilità (CPP e Legge 689/1981)**

*Tratto dal testo coordinato del codice di procedura penale, aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, dalla L. 28 aprile 2015, n. 58 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.*

#### **Art. 660 CPP**

#### **Esecuzione delle pene pecuniarie**

1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. **Quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.**
3. **In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione.** Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.
4. **Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.**
5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

*Tratto dal testo della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale (c.d. Legge di depenalizzazione) (testo vigente al 19/6/25017)*

#### **Legge 689/1981**

#### **Art. 102**

#### **Conversione di pene pecuniarie**

**Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolubilità del condannato** si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

**Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.** (18)

Il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. (15) ((43))

**Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda**, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

-----  
AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n.53) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolubilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata".

-----  
AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996, n.206 (in G.U. 1a s.s. 26/6/1996, n.26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione".

-----  
AGGIORNAMENTO (43) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 18/1/2012, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata\*.

### **Art. 103**

#### **Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie**

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

**La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.**

### **Art. 105**

#### **Lavoro sostitutivo**

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.